



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 13/07/2005**

Bollettino regionale  
COMUNE DI SUPERSANO (Lecce)

Modifiche Statuto Comunale

COMUNE DI SUPERSANO

Modifica artt. 3 e 33 dello Statuto Comunale pubblicato sul B.U.R.P. n. 14 del 04/02/04

Art. 3  
AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1) Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse delle comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione, di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2) A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità e, pertanto, il Comune ha come fine:

- a) la formazione professionale;
- b) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico;
- c) la promozione delle attività culturali, con particolare riguardo ai musei, alle biblioteche ed alle pinacoteche del Comune;
- d) la promozione di attività di prosa, musicali e cinematografiche:

3) il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art. 33  
ELEZIONE DEL SINDACO

## E NOMINA DELLA GIUNTA

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali del governo.
- 3) La proposta di cui al precedente comma deve essere depositata, nella sala conciliare, o In altro ufficio municipale stabilito dal regolamento almeno ventiquattrore prima della seduta a disposizione dei Consiglieri.
- 4) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non del luogo ad alcun voto consiliare.
- 5) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere Al secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
- 6) E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 7) La prima seduta del Consiglio comunale dopo l'elezione è convocata dal Sindaco neo-eletto nel rispetto dei termini di cui all'art. 19, comma 3, del presente Statuto. Lo stesso Sindaco presiede la seduta.
- 8) In caso di mancata convocazione nel termine suddetto provvede il Prefetto in via sostitutiva. Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti prima di adottare qualsiasi altra deliberazione.